SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 69**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 marzo 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149/85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 marzo 1989.

Rinnovo dell'autorizzazione al presidio ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 16 di Lecco all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio sanitaria locale n. 16 di Lecco, il 28 ottobre 1986, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale 4 maggio 1981 di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero della unità socio sanitaria locale n. 16 di Lecco;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità il 24 gennaio 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge:

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero della unità socio sanitaria locale n. 16 di Lecco è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria di chirurgia generale ed urologia del presidio ospedaliero della unità socio sanitaria locale n. 16 di Lecco.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono esere eseguite dai seguenti sanitari:

Dormia prof. Enrico, primario urologo di ruolo del presidio ospedaliero della U.S.S.L. n. 16 di Lecco;

Sforza prof. Mario, primario chirurgo di ruolo del presidio ospedaliero della U.S.S.L. n. 16 di Lecco;

Pozza dott. Domenico, aiuto urologo di ruolo del presidio ospedàliero della U.S.S.L. n. 16 di Lecco;

Zullini dott. Maria Lucia, aiuto chirurgo di ruolo del presidio ospedaliero della U.S.S.L. n. 16 di Lecco.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio sanitaria locale n. 16 di Lecco è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A1161

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 febbraio 1989.

Costituzione del comitato ministeriale incaricato della organizzazione di prove sperimentali per la ricerca di metodi di valutazione complementari di classificazione delle carcasse di suino applicabili in Italia, rispetto a quelli autorizzati con decisione della commissione del 21 dicembre 1988, in ottemperanza al regolamento CEE n. 3220 del Consiglio del 13 novembre 1984.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti il regolamento CEE n. 3220 del Consiglio del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, in particolare l'art. 3, par. 4, che prevede l'impiego di criteri di

valutazione complementari rispetto al peso ed al tenore di carne magra stimato ed il regolamento CEE n. 2967 della commissione del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del citato regolamento CEE n. 3220/84 del Consiglio;

Vista la decisione della commissione del 21 dicembre 1988 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino applicabili in Italia, consistenti in un primo metodo valevole per le carcasse di peso compreso fra i 60 e i 120 kg ed in un secondo per le carcasse da 120 a 180 kg;

Visto il progetto sperimentale di classificazione commerciale delle carcasse di suino del 30 giugno 1988 predisposto dal competente servizio zootecnico della Direzione generale della tutela del Ministero dell'agricoltura per la cui realizzazione è previsto un arco di tempo di tre anni;

Vista la delibera adottata dal CIPE in data 27 ottobre 1988, relativa al programma di interventi A.I.M.A. per il 1989 ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610, in particolare il programma per la classificazione delle carcasse suine che comporterà una spesa globale preventivata in 600 milioni di lire;

Considerato che si rende necessaria la costituzione di un nuovo comitato ministeriale, allargato ad altre organizzazioni nazionali di categoria, che assicuri la continuazione ed il coordinamento delle ricerche di metodiche di valutazione oggettiva della qualità delle carcasse di suino, in particolare del suino pesante italiano, in quanto il comitato istituito con decreto ministeriale del 2 febbraio 1987 ha esaurito le sue funzioni;

Considerato che il comitato si avvale, per la realizzazione del programma sperimentale, delle prestazioni sia di un comitato scientifico, al coordinamento delle attività del quale viene designato l'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma, sia dell'organismo specializzato in organizzazione delle ricerche, affidato dal citato decreto del 2 febbraio 1987 al Centro ricerche produzioni animali di Reggio Emilia, che agisce come supporto amministrativo-contabile del comitato stesso;

Considerato che è opportuno che il comitato ministeriale e il comitato scientifico siano presieduti da funzionari responsabili del Ministero dell'agricoltura e dell'A.I.M.A. e siano composti da rappresentanti di istituti scientifici specializzati, di associazioni agricole nazionali e di categoria a livello di produzione, di macellazione, di utilizzazione e di commercializzazione di carni suine;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura sotto la vigilanza della Direzione generale della tutela dei prodotti agricoli, il comitato promotore e organizzatore di un programma sperimentale di ricerca, ai fini commerciali, di metodi complementari di valutazione oggettiva della qualità delle carcasse di suino, in particolare del suino pesante italiano, in aggiunta ai metodi autorizzati con la decisione della commissione CEE del 21 dicembre 1988, in ottemperanza all'art. 3, par. 4, del regolamento CEE n. 3220 del Consiglio del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino.

Il comitato formula il programma sperimentale, decide le eventuali modifiche o aggiunte, organizza e coordina l'esecuzione delle ricerche.

Art. 2.

Presidente del comitato ministeriale e del comitato scientifico è il dott. Giovanni Zedda, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura, cui viene affiancato, in qualità di sostituto del presidente stesso, il dott. Giuseppe Fugaro, dirigente superiore dell'A.I.M.A.

Il comitato ministeriale è composto da un rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana coltivatori, dell'Associazione nazionale allevatori suini, del Consorzio del suino pesante tipico italiano, dei Consorzi di tutela dei prosciutti tipici riconosciuti, del Consorzio carni suine garantite, dell'Ass.I.Ca., del Consorzio italiano macellatori cooperativi, del Consorzio nazionale zootecnico, del Consorzio italiano macellatori, dell'Assocarni e dell'Uniceb.

Sono altresì componenti del comitato il coordinatore del comitato scientifico e il delegato dell'organismo amministrativo di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Al fine di adempiere ai compiti di cui all'art. 1, il comitato si avvale delle competenze e prestazioni di due organismi designati con il decreto ministeriale del 2 febbraio 1987.

Il primo è il comitato scientifico, formato da un limitato numero di sperimentatori responsabili della conduzione delle prove, che abbiano acquisito competenze specifiche nella particolare materia. Il coordinamento delle attività del comitato scientifico viene affidato ad un qualificato ricercatore dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

L'altro organismo, avente funzioni di segreteria amministrativo-contabile e di supporto tecnico del comitato ministeriale, è rappresentato dal Centro ricerche produzioni animali di Reggio Emilia, denominato in seguito C.R.P.A.

Art. 4.

Il comitato scientifico elabora in dettaglio il programma delle ricerche e ne dispone la pratica esecuzione.

L'Istituto sperimentale per la zootecnia coordina ogni attività di sperimentazione, assicurando l'omogeneità e la univocità delle metodologie di ricerca adottate dagli istituti incaricati, vagliandone nel contempo la correttezza scientifica.

Ogni controllo sull'attuazione dell'intero programma sperimentale in qualsiasi fase di esecuzione viene effettuato da funzionari del Ministero dell'agricoltura designati dal presidente del comitato.

Art. 5.

Il C.R.P.A. provvede alla raccolta dei dati per conto del coordinatore del comitato scientifico e, all'occorrenza, alla loro successiva elaborazione statistica.

Il C.R.P.A., inoltre, redige e trasmette al comitato ministeriale le relazioni tecnico-economiche che accompagnano quelle scientifiche, redatte dall'Istituto sperimentale per la zootecnia, con l'analisi dei costi da sostenere e con il rendiconto della spesa sostenuta nelle varie fasi di attuazione del programma sperimentale.

In particolare, fornisce anticipazioni finanziarie tramite stipule di convenzioni e incarichi con enti, aziende e persone. Tali atti richiedono il benestare preventivo del presidente del comitato ministeriale.

Il C.R.P.A., infine, assicura ogni assistenza amministrativa e organizzativa ai componenti dei comitati ed ai controllori ministeriali, regolando ogni competenza dovuta per consulenze, controlli, missioni e prestazioni di segreteria che si rendano necessari per portare a buon fine il programma.

Art. 6.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, denominata in seguito A.I.M.A., corrisponde al C.R.P.A., previo benestare del comitato ministeriale, i finanziamenti necessari per realizzare il programma sperimentale di cui all'art. 1 nelle forme e nei tempi che saranno disposti con apposito decreto di impegno del Ministro Presidente dell'A.I.M.A. stessa.

Al fine di ottenere i finanziamenti, in acconto e a saldo, delle varie fasi in cui si articola il piano delle ricerche, programmato per il periodo gennaio 1989-dicembre 1991, per tre cicli a cadenza annuale, il C.R.P.A., di concerto con l'Istituto sperimentale per la zootecnia, produce in tempo utile al Comitato ministeriale le necessarie relazioni tecniche e scientifiche sullo stato di attuazione delle prove e le relazioni con le analisi dei costi sostenuti e quelli ancora da sostenere.

La presidenza del comitato ministeriale, di concerto con l'Istituto sperimentale per la zootecnia ed a mezzo e per tramite del C.R.P.A., ripartirà quantitativamente il numero delle prove da affidare a ciascun istituto di ricerca e, correlativamente, attiverà l'erogazione dei finanziamenti per la loro esecuzione.

Art. 7.

Entro il 30 giugno 1992 ed in funzione dei risultati ottenuti, il comitato ministeriale redige un documento con il quale notifica alla commissione della C.E.E. l'intendimento dell'Italia di applicare sul proprio territorio, in aggiunta e contestalmente ai metodi di classificazione secondo il peso ed il tenore stimato di carne magra autorizzati con la decisione del 21 dicembre 1988, metodi di valutazione complementari delle carcasse di suino in attuazione dell'art. 3, par. 4, del regolamento n. 3220 del Consiglio del 13 novembre 1984.

Art. 8.

I risultati anche parziali e la documentazione relativa alla sperimentazione non possono costituire oggetto di pubblicazione prima della conclusione di ciascun programma annuale e senza il preventivo benestare della presidenza del comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A1183

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 febbraio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo», in Avezzano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione straordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo», con sede in Avezzano (L'Aquila), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Considerata l'urgenza all'adozione del provvedimento;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito notaio Nino Paolini in data 4 novembre 1954 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1158

DECRETO 24 febbraio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unione militare - Cooperativa di consumo e di credito per azioni a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Unione Militare - Cooperativa di consumo e di credito per azioni a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Unione Militare - Cooperativa di consumo e di credito per azioni a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 23 ottobre 1889 con atto omologato dal tribunale di Roma il 14 gennaio 1890; trasformata, poi, in ente autonomo con regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1999, convertito in legge con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 1733 e con atto a rogito notaio Igino Clemente di Roma in data 8 maggio 1947, omologato alla corte di appello di Roma il 30 ottobre 1947, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

Locatelli avv. Giovanni, nato a Napoli il 14 dicembre 1932, studio via L. Settembrini, 30, Roma;

Vincelli sen. dott. Sebastiano, nato a Melilli (Siracusa) il 4 febbraio 1930 e residente a Catona (Reggio Calabria) in via Marina;

Vitaliani avv. Enrico, nato a Roma il 19 luglio 1922 e residente a Roma in via Ugo de Carolis, 181,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1159

DECRETO 8 marzo 1989.

Determinazione dei compiti dei recapiti delle sezioni circoscrizionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e segnatamente il capo III;

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Visto il proprio decreto del 20 gennaio 1988, riguardante l'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Visto il proprio decreto del 16 febbraio 1989, riguardante compiti delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, e segnatamente l'art. 6 riguardante la determinazione dei compiti esecutivi dei recapiti anche periodici e delle sezioni decentrate per il collocamento in agricoltura;

Ritenuto di dover determinare la natura dei compiti esecutivi anzidetti;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Articolo unico

I recapiti periodici svolgono attività di esecuzione delle decisioni adottate dalla sezione circoscrizionale che ad avviso della sezione stessa è opportuno che vengano svolte, anche per periodi temporali limitati, in altri comuni compresi nell'ambito territoriale delle singole sezioni circoscrizionali.

Roma, addì 8 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1156

DECRETO 8 marzo 1989.

Determinazione dei compiti delle sezioni decentrate delle sezioni circoscrizionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e segnatamente il capo III;

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Visto il proprio decreto del 20 gennaio 1988, riguardante l'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Visto il proprio decreto del 16 febbraio 1989, riguardante le attività delle sezioni circoscrizionali, e segnatamente l'art. 6 riguardante, tra l'altro, la successiva determinazione dei compiti delle sezioni decentrate per il collocamento in agricoltura;

Ritenuto di dover determinare la natura dei compiti anzidetti;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Articolo unico

Le sezioni decentrate della sezione circoscrizionale svolgono le attività di semplice supporto al servizio del collocamento nel settore agricolo che ad avviso della sezione stessa è opportuno svolgere permanentemente, o per periodi limitati, anche in sedi diverse da quella circoscrizionale, nonché altri compiti esecutivi eventualmente delegati in attuazione di delibere dei competenti organi collegiali.

Roma, addì 8 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1157

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 marzo 1989.

Individuazione della zona di importanza naturalistica dei fiumi Fasanella e Ripidi in comune di Bellosguardo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico delle zone interessate dal corso dei fiumi Fasanella e Ripidi di cui all'allegata planimetria, che costituiscono un ambiente fluviale ancora integro e ricco di risorse naturali;

Considerato che dette zone sono caratterizzate da una ricca varietà di ambienti naturali, quali quelli relativi a rupi, gole, macchie boscate, risorgive e acque correnti e che tali ecosistemi risultano ancora caratterizzati da una accentuata naturalità, nonché in alcuni tratti da specie vegetali spontanee (erbacee ed arbustive) adattatesi a condizioni estreme dovute ad una particolare asprezza del territorio;

Considerato che detti ambienti naturali costituiscono biotopi di rilevante interesse anche per la presenza di specie animali, quali quelle appartenenti alle famiglie dei Silvidi, Strigiformi, Falconiformi, per quanto riguarda l'avifauna, e dei Mustelidi, per quanto riguarda la mammalofauna tra le quali si annovera la presenza della lontra (Lutra lutra L.) specie rigorosamente protetta ricompresa nell'allegato II della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503;

Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono zone già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la delibera del comune di Bellosguardo n. 7, del 13 febbraio 1988, con la quale è stata richiesta al Ministero dell'ambiente l'istituzione di un'area protetta ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Vista la propria nota 28 aprile 1987 alla presidenza della giunta della regione Campania circa la richiesta di un motivato parere in ordine alla richiesta in oggetto;

Vista la propria nota del 30 luglio 1988 reiterativa della richiesta summenzionata;

Vista la nota dell'8 novembre 1988 del comune di Bellosguardo di assenso alle misure di salvaguardia;

Vista la propria nota del 30 novembre 1988 con la quale venivano trasmesse alla regione Campania le misure di salvaguardia che il Ministero intendeva adottare per l'area in questione;

Vista la nota in data 11 dicembre 1987, n. 11154, della commissione della Comunità europea con la quale si richiede di rendere operativi attraverso la costituzione di una riserva naturale i risultati positivi emersi dalla ricerca promosso dal Ministero dell'ambiente sulla presenza della lontra nel baeino del Sele-Calore del quale bacino fanno parte i fiumi Fasanella e Ripidi;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministro dell'ambiente può adottare, sentite la regione e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;

Visto il decreto 26 aprile 1988, così come modificato in data 26 settembre 1988, con il quale al Sottosegretario di Stato gen. Anna Gabriella Ceccatelli sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

Le zone del corso dei fiumi Fasanella e Ripidi indicate dall'allegata planimetria sono individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

Il Ministro dell'ambiente, la regione Campania ed il comune di Bellosguardo prenderanno opportuni accordi per istituire il consorzio per la gestione della riserva dei fiumi Fasanella e Ripidi.

Art. 3.

Nelle zone individuate dalla planimetria di cui all'art. 1 si applicano, fino all'istituzione della riserva e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia di cui all'allegato 2.

Art. 4.

La vigilanza su detta zona è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e al Corpo forestale dello Stato, nonché alle Forze di polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1989

p. *Il Ministro:* CECCATELLI

ALLEGATO

All'interno delle aree individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi;

il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

l'esercizio della pesca;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli e al ripristino e ricostituzione di ambienti umidi.

È altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali;

aprire nuove piste di penetrazione con l'esclusione di interventi finalizzati al restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi, alla fruizione controllata delle aree, al recupero del patrimonio storico-archeologico esistente;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;

accendere fuochi con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno 100 metri di distanza dalle aree boscate e dalla macchia;

installare campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre nelle aree non agricole specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

eseguire qualsiasi taglio boschivo e manomettere la copertura arborea o arbustiva presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità;

praticare il pascolo all'interno delle aree boschive.

COMUNE DI BELLOSGUARDO
LEGENDA
E SIMBOLOGIA
AREA PROTETTA
LIMITE COMUNALE
LIMITE AREA PROTETTA
AREA DI PARTICOLARE
INTERESSE AMBIENTALE
Bellosguardo

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— La legge n. 503/1981 reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979».

— La legge n. 431/1985 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale».

— La legge n. 59/1987 reca: «Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente»; il testo dell'art. 7 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il Ministro dell'ambiente, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, può adottare, sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, può adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonché la pesca.

3. Il provvedimento di salvaguardia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. È in facoltà del Ministro dell'ambiente graduare il contenuto della misura di salvaguardia in relazione alle esigenze del caso».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 5. — 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

89A1160

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 marzo 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 marzo 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (L. 1 miliardo), R (L. 5 miliardi), S (L. 10 miliardi) e T (L. 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 marzo 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1989
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 361

89A1232

DECRETO 20 marzo 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 marzo 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 29 settembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 marzo 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1989
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 360

89A1233

DECRETO 20 marzo 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 marzo 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 marzo 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di

assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 marzo 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1989
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 359

89A1234

DECRETO 20 marzo 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 marzo 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 7 marzo 1989 che hanno disposto per il 15 marzo 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 9 marzo 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,88 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,11 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 88,70 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto del 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,70 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,74 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 88,05 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1989
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 358

89A1235

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 16 marzo 1989, n. 8.

Importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia. Limiti quantitativi e modalità di importazione per l'anno 1989.

In applicazione di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (da ultimo dai regolamenti CEE n. 4119/88 e n. 4121/88 del 23 dicembre 1988), si ritiene opportuno elencare nell'allegato alla presente circolare le categorie di prodotti tessili, originari della Turchia, soggette al regime dell'autorizzazione all'importazione, evidenziando per ciascuna l'attuale regime comunitario e la documentazione amministrativa necessaria per ottenere il titolo d'importazione nonché indicare i limiti quantitativi di autolimitazione per l'anno 1989 stabiliti per alcune categorie di prodotti tessili.

Si precisa che il regolamento CEE n. 4119/88 ha sottoposto al regime di sorveglianza comunitaria sei nuove categorie di prodotti tessili originari della Turchia (21-24-28-70-74 e 75) (già inserite nell'allegato), per le quali viene istituito il regime dell'autorizzazione ministeriale all'importazione a partire dal 1° gennaio 1989.

Le ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione all'importazione dei prodotti di cui all'allegato devono presentare istanza sugli appositi moduli di «autorizzazione d'importazione», reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-esport - Div. III - Viale America, 342 - 00144 Roma-Eur, unendo alla stessa la documentazione a fianco di ciascuna categoria indicata.

È in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 relativo al regime d'importazione conformemente a quanto disposto con la presente circolare.

La circolare n. 38 del 14 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1988, deve intendersi superata.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Quota 1989	Modalità d'importazione
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T. 34.560	(1)
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto garza ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T. 4.183	(1)
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia)	T. s.l.q.	Sorveglianza (2)
4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole ed articoli affini a maglia (°).	M.P. 2.858	(1)
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia	M.P. 863	(1)
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (°)	M.P. 828	(1)
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	M.P. 591	(1)
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P. 978	(1)
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna tessuta di cotone	T. 221	(1)
12	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	M.P. s.l.q.	Duplice controllo (3)
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P. 1.164	(1)
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo esclusi quelli a maglia e canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	T. s.l.q.	Sorveglianza (2)
ex 18 (*)	di cui per gli accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili di cotone, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, per donna o per ragazza	T. 310	(1)
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T. 954	(1)
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P. s.l.q.	Duplice controllo (3)

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Quota 1989	Modalità d'importazione
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	T. s.l.q.	Sorveglianza (2)
22 a (**)	di cui per acrilici non più di	T. 5.355	(1)
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e ragazzo e camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per donna e ragazza	M.P. s.l.q.	Sorveglianza (2)
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P. 1.140	(1)
27	Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna o per ragazza	M.P. s.l.q.	Sorveglianza (2)
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P. s.l.q.	Sorveglianza (2)
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	M.P. s.l.q.	Sorveglianza (2)
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (eclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted» di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	T. s.l.q.	Sorveglianza (2)
ex 32 (***)	di cui per velluti di cotone	T. s.l.q.	Duplice controllo (3)
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m. di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili	T. s.l.q.	Sorveglianza (2)
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	T. s.l.q.	Duplice controllo (3)
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m.	T. s.l.q.	Sorveglianza (2)
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi cascami), preparati per la vendita al minuto	T. s.l.q.	Duplice controllo (3)
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle cat. 38.A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	T. 5.300	(1)
70	Calze-mutande («collant»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 digitex (6,7 tex); calze da donna, di fibre sintetiche	M.P. s.l.q.	Sorveglianza (2)
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P. s.l.q.	Duplice controllo (3)
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	M.P. s.l.q.	Sorveglianza (2)
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	M.P. s.l.q.	Sorveglianza (2)
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4/5/7/13/24/26/27/28/68/69/72/73/74 e 75	T. 47	(1)

s.l.q. = senza limite quantitativo.
T. = Tonnellate.
M.P. = Migliaia di pezzi.
(*) ex cat. 18 = NCD 6207 9100; 6208 9110.
(**) cat. 22A = NCD 5508 1019; 5509 3110; 3190; 3210; 3290.
(***) ex categoria 32 — NCD 5801 2500; 2600; ex 5802 3000.

(1) L'autorizzazione di importazione viene rilasciata a fronte di un certificato di esportazione (Export Information Document) di data non anteriore ad un mese rispetto alla presentazione della domanda.

(2) L'autorizzazione di importazione viene rilasciata dietro presentazione di contratto di acquisto o documento equivalente di data non anteriore a tre mesi rispetto alla presentazione delle domande. Non esiste limite quantitativo.

(3) L'autorizzazione di importazione viene rilasciata a fronte di un certificato di esportazione (E.I.D.) di data non anteriore ad un mese rispetto alla data di presentazione della domanda. Non esiste limite quantitativo.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm. vengono calcolati, ai fini dell'imputazione, come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

89A1239

CIRCOLARE 16 marzo 1989, n. 9.

Importazione di taluni prodotti tessili originari dalla Polonia, categoria 90.

In ottemperanza al regolamento CEE n. 438/89 del 21 febbraio 1989 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 51 del 23 febbraio 1989, le importazioni di spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciate (cat. 90 A.M.F. - codice NC 5607 41 00 - 5607 49 11 - 5607 49 19 - 5607 49 90 - 5607 50 11 - 5607 50 19 - 5607 50 30 - 5607 50 90), vengono sottoposte, con decorrenza 24 febbraio 1989, al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito del limite quantitativo di t. 220, valido per tre mesi a partire dal 9 febbraio 1989.

Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Div. III - Roma.

Le domande per l'importazione dei prodotti spediti a partire dal 24 febbraio 1989 debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorità polacche, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 387 del 31 dicembre 1986.

I prodotti spediti dalla Polonia prima del 24 febbraio 1989 sono immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

I quantitativi di prodotti spediti dalla Polonia e importati in Italia nel periodo dal 9 febbraio al 23 febbraio 1989 saranno dedotti dal suddetto limite quantitativo.

La presente circolare integra la circolare n. 23/88 del 9 febbraio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

È in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato.

Il Ministro: RUGGIERO

89A1240

CIRCOLARE 16 marzo 1989, n. 10.

Importazione di taluni prodotti tessili rientranti nell'accordo multifibre, originari della Repubblica popolare cinese: quote di autolimitazione per l'anno 1989.

In applicazione del nuovo accordo per l'importazione di taluni prodotti tessili A.M.F. concluso tra la CEE e la Repubblica popolare cinese in data 19 dicembre 1988, con validità quadriennale, si riportano nell'allegato 1 alla presente circolare i limiti quantitativi per l'anno 1989 ripartiti secondo le categorie di prodotti tessili, che figurano nell'allegato I del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986 modificato dal regolamento CEE n. 768/88.

Si fa presente che il nuovo accordo CEE-Repubblica popolare cinese ha sottoposto a limite quantitativo anche le seguenti categorie di prodotti 10 - 16 - 22 - 29 (già inserite nell'allegato 1). Di conseguenza, viene istituito il regime dell'autorizzazione ministeriale per i prodotti citati, che risultano spediti dalla Repubblica popolare cinese a partire dal 1° gennaio 1989.

Con lo stesso accordo risultano liberalizzati diversi prodotti tessili elencati nell'allegato 2 alla presente circolare, per i quali viene revocato il regime dell'autorizzazione ministeriale.

Le Ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione all'importazione dei prodotti di cui all'allegato 1 devono presentare istanza sugli appositi moduli di «Autorizzazione d'importazione», reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-esport - Div. III - Viale America, 342 - 00144 Roma-Eur, unendo alla stessa il certificato d'esportazione (Export licence), rilasciato dalle competenti autorità cinesi, in originale.

È in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 relativo al regime d'importazione conformemente a quanto disposto con la presente circolare.

Pertanto, la circolare di questo Ministero n. 18/84, prot. I/570968 dell'11 maggio 1984 deve intendersi superata.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO 1

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Quota 1989	
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T.	183
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T.	2.215
	di cui: per i tessuti non greggi né imbianchiti non più di	T.	265
2 *bis*	Tessuti di cotone di larghezza inferiore a 115 cm	T.	131
2 *ter*	Garza per fasciatura NCD 5208 1110 e 5208 2110	T.	452

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Quota 1989	
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia.	T.	338
	di cui: per i tessuti non greggi né imbianchiti non più di	T.	41
4 (*)	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole ed articoli affini a maglia	M.P.	11.597
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia.	M.P.	1.435
	di cui: per quelli diversi dalle giacche a vento, giubbotti e simili di peli fini non più di (**)	M.P.	20
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	1.366
6 *bis* (***)	Calzoncini e shorts per uomo e per ragazzo	M.P.	120
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza.	M.P.	583
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	1.137
9	Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia, del tipo spugna, di cotone	T.	500
10	Guanti a maglia.	M.P.	6.381
12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	M.P.	1.168
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci.	M.P.	4.500
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia, canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, escusi quelli a maglia	T.	481
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	M.P.	11.046
20 + 39	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia e biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna	T.	801
21(*)	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	897
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto.	T.	2.500
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	T.	1.156
24(*)	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	M.P.	435
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	420
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci.	M.P.	240
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, eclusi i tessuti di cotone riccio, di nastri, galloni e simili, i tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	T.	426
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco:	T.	1.131
	di cui per i tessuti non greggi né imbianchiti non più di.	T.	339
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	T.	625
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	T.	501
73(*)	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	265
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo; grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, diversi da quelli a maglia, per donna o per ragazza.	T.	424
78	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77.	T.	260

T. = Tonnellate.
M.P. = Migliaia di pezzi.
(*) Sino al 5% della quota, cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.
(**) NCD 6110 1010; 1039; 1099.
(***) NCD 6203 4190; 4290; 4390; 4950.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI VIENE REVOCATO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE

Attuale categoria AMF	NCD	DENOMINAZIONE MERCE
ex cat. 15	6202 1100 ex 6202 1210 ex 6202 1290 ex 6202 1310 ex 6202 1390 6204 3100 6204 3290 6204 3390 6204 3919	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche in tessuto, per donna, ragazza e bambini
cat. 17	6203 3100 6203 3290 6203 3390 6203 3910	Giacche e giacchette di tessuto per uomo e ragazzo
ex cat. 68	6111 1090 6111 2090 6111 3090 ex 6111 9000	Indumenti a maglia, per bambini piccoli (bebés) (già cat. 12)
ex cat. 69	6108 1910	Sottovesti, sottabiti, sottogonne di cotone (già cat. 4)
cat. 77	ex 6211 2000	Combinazioni da sci, tipo tuta e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia (già cat. 78)
ex cat. 96	6210 1099	Altri indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602 e 5603 (già cat. 78)

89A1241

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmata il 19 marzo 1986.

Il giorno 22 febbraio 1989 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmata il 19 marzo 1986, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 22 novembre 1988, n. 530, pubblicata nel supplemento ordinario n. 111 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1988.

In conformità a quanto previsto nel testo della convenzione, la stessa entrerà in vigore il 1° aprile 1989.

89A1167

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Campania e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si comunica che con decreto in data 8 marzo 1989, il presidente del tribunale di Napoli, ai fini della formazione dell'albo professionale degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, ha nominato commissario la dott. prof. Giulia Villone Betocchi, ordinario di psicologia generale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli; informando coloro i quali aspirano all'iscrizione nel predetto albo che le relative istanze, da proporre entro la data dell'8 maggio 1989, dovranno essere presentate nella cancelleria di questo tribunale - ufficio consulenti tecnici, ed essere accompagnate dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1872, e successive modificazioni.

89A1242

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 marzo 1989:

Gambacorta Carmelo, notaio residente nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia è trasferito nel comune di Sansepolcro, distretto notarile di Arezzo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Miriello Fulvio, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Santo Stefano di Cadore, distretto notarile di Belluno, con l'anzidetta condizione;

Gandolfi Fabrizio, notaio residente nel comune di Casalecchio di Reno, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna con l'anzidetta condizione;

Castellana Giuseppe, notaio residente nel comune di Asciano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Oria, distretto notarile di Brindisi, con l'anzidetta condizione;

Luciano Alberto, notaio residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Senorbì, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lupo Anna, notaio esercente nella sede soppressa di Sutera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Riesi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Catalano Maddalena, notaio residente nel comune di Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Villanova Mondovì, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Regni Marco, notaio residente nel comune di Dronero, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Rossi Franco, notaio residente nel comune di Ceccano, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Alatri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Stirpe Marina, notaio residente nel comune di Ripi, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Frosinone, con l'anzidetta condizione;

Unia Stefano, notaio residente nel comune di Ovada, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Campo Ligure, distretto notarile di Genova con l'anzidetta condizione;

Dogliotti Pietro, notaio in soprannumero nella sede di Savona, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Marrocco Corrado, notaio residente nel comune di Grado, distretto notarile di Gorizia, è trasferito nel comune di Gorizia, con l'anzidetta condizione;

Benedetti Francesco, notaio residente nel comune di San Demetrio ne' Vestini, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Paganica, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ravani Emma Maria, notaio residente nel comune di La Spezia, è trasferito nel comune di Pontremoli, distretto notarile di La Spezia, con l'anzidetta condizione;

Grimaldi Errica Ernesta, notaio residente nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Formia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Franco Bruno, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Parabita, distretto notarile di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Valerio Ferruccio, notaio residente nel comune di Gragnano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Livorno, con la anzidetta condizione;

Valori Lino, residente nel comune di Potenza Picena, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Treia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Petrosini Giambattista Filippo, notaio residente nel comune di Pisticci, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Tursi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zivieri Maurizio, notaio residente nel comune di Zocca, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Acquaviva Luigi, notaio residente nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Borgosesia, distretto notarile di Novara, con l'anzidetta condizione;

Marchetti Marco, notaio residente nel comune di Mortara, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia, con l'anzidetta condizione;

Sciarra Marco Ottaviano, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Perugia con l'anzidetta condizione;

Pignatelli Giovanna, notaio residente nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Cavasino Giacomo, notaio residente nel comune di Comiso, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Calatafimi, distretto notarile di Trapani, con l'anzidetta condizione;

Galfano Eugenio, notaio residente nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Marsala, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Monego Marcello, notaio residente nel comune di Trento, è trasferito nel comune di Condino, distretto notarile di Trento, con l'anzidetta condizione;

Macchi Sergio, notaio residente nel comune di Sanguinetto, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Legnago, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Laurini Alberto, notaio residente nel comune di Santa Maria Maggiore, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Domodossola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1989:

il decreto ministeriale 9 marzo 1989 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Franco Bruno alla sede di Parabita, distretto notarile di Lecce;

Cascione Giorgio, notaio residente nel comune di Presicce, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Parabita, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

89A1187

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Buon Consiglio 1964 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 20 aprile 1964,
rep. 24054, reg. soc. 2700, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mirapid a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 28 gennaio 1954, rep. 22194, reg. soc. 649, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Scabitria a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mazzotti in data 26 giugno 1952, rep. 19190, reg. soc. 1848, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Solatia Pulchra a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Caporale in data 13 marzo 1953, rep. 62289, reg. soc. 708/53, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ulrico Zasio, a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 25 luglio 1953, rep. 17306, reg. soc. 2171, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Ceppo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 4 dicembre 1952, rep. 18066, reg. soc. 2483, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Impiegati statali e forze associate a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Innocenzi in data 21 febbraio 1953, rep. 66255, reg. soc. 883, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Radiosa Alba Romana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 26 gennaio 1954, rep. 11268, reg. soc. 561, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Parvula Terza a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 24 luglio 1953, rep. 21424, reg. soc. 2271, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Casa Bianca a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 3 marzo 1964, rep. 562311, reg. soc. 1678, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Fulviana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 7 giugno 1963, rep. 5813, reg. soc. 2495, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Scalinatella Prima a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cardelli in data 13 maggio 1952, rep. 25567, reg. soc. 1307, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gaudenzia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 22 gennaio 1963, rep. 127626, reg. soc. 192, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Vulsinia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pisani in data 19 giugno 1954, rep. 42062, reg. soc. 2253, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «N.E.A.T. - Nucleo edilizio aclisti tranvieri» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 14 febbraio 1964, rep. 114278, reg. soc. 907, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Impiegati Enpals a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Moscatelli in data 12 giugno 1963, rep. 31649/2397, reg. soc. 2508, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Invicta Vittorio Veneto a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Napoleone in data 27 aprile 1949, rep. 50908, reg. soc. 1398, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tevere Verde a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 13 aprile 1954, rep. 32189/13015, reg. soc. 2029, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pionier Primo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 20 ottobre 1958, rep. 33762/15311, reg. soc. 1799, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Fontanella a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 6 ottobre 1958, rep. 61525, reg. soc. 1726, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Fiaccola Verde a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 16 gennaio 1954, reg. soc. 552, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villa Margherita - Spinaceto a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Santarelli in data 28 settembre 1964, rep. 9356, reg. soc. 3894/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Trinacria Domus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 19 gennaio 1954, rep. 8192, reg. soc. 396/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Palmater a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani in data 14 novembre 1953, rep. 1279, reg. soc. 3025, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Loredana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 27 luglio 1953, rep. 16649, reg. soc. 2165, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Castello a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 27 luglio 1953, rep. 16647, reg. soc. 2161, tribunale di Roma.

89A1168

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità datati 30 novembre 1988 e 1° marzo 1989 sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le decorrenze di seguito specificate:

1) Confezioni prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1989:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
ALFAFERONE - *ISMUNIT*			
FL INIETT ML 1 U.I. 1.000.000	SA	54.090	026448047
ALTAN - *ROTTAPHARM*			
20 CPR MG 30	B	13.750	026419010
PED FLAC GRANULATO G 45	B	11.230	026419034
BACTIDAN - *RECORDATI*			
12 CPR MG 300	SB	33.195	026001026
BETHACIL *ITALCHIMICI*			
1 FL INTRAM G 1,5 + F SOLV	SMB	11.590	026742015
ENOXEN *ZAMBELETTI*			
12 CPR MG 300	SB	33.195	026003020
FELDENE - PFIZER			
6 F INTRAM 1 ML 20 MG	B	6.940	024249068
FLOBACIN *SIGMA TAU*			
8 CPR MG 300	SB	33.380	026342030
INTRON A - *ESSEX*			
1 FL LIOF 10.000.000 U.I. + 1 FL SOLV ML 2	SA	166.055	026393049
1 FL LIOF 3.000.000 U.I. + 1 FL SOLV ML 1	SA	52.825	026393037
IRTONIN - *TAKEDA*			
3 F 1 ML 1 MG	SB	24.315	025615028
LORICIN - *SIGMA TAU*			
1 FL INTRAM G 1,5 + F SOLV	SMB	14.900	026756039
MEZEN - *HAMMER PHARMA*			
20 CPR MG 30	B	13.095	026417055
PED FL GRAN G 45	B	10.695	026417079
NOXIGRAM - *FIRMA*			
14 CPS MG 500	SB	21.580	026668018
OFLOCIN - *GLAXO*			
8 CPS RIVESTITE MG 300	SB	33.380	026352031
OPEDEN - *FORMENTI*			
20 CPR MG 30	B	14.425	026420012
PED FL GRAN G 45	B	11.780	026420036
PEFLACIN - *RHONE POULENC*			
1 F ENDOV INFUSIONE LENTA 400 MG	SMB	27.010	025934023
PEFLOX - *PRODOTTI FORMENTI*			
1 F ENDOV 400 MG/5 ML	SMB	27.010	025939024
ROFERON A - *ROCHE*			
1 FL LIOF 3.000.000 U.I. + 1 FL SOLV ML 1	SA	53.130	025839010
1 FL LIOF 9.000.000 U.I. + 1 FL SOLV ML 1	SA	150.185	025839022
RUBINORM - *IFI*			
20 CPS MG 180	RB	16.735	026327015
UNASYN - *PFIZER*			
1 F INTRAM G 1,5 + F SOLV	SMB	14.900	026360014
XANTIUM *CYANAMID*			
3 F 1 MG 1 ML	SB	29.275	025704026

2) Confezioni prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 31 marzo 1989:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
AFLOGOS - *BIOMEDICA FOSCAMA*			
IM 6 F LIOF MG 500 + 6 F 3 ML	B	9.375	026448047
ALGOCOR - *RAVIZZA*			
5 FIALE 5 ML	B	3.995	025817038
50 CPR MG 50	B	22.115	025817026
AMCINIL - *CROSARA*			
POMATA 0,1% G 30	B	4.970	026096014
BAYPRESS - *BAYROPHARM*			
28 CPR MG 20	B	30.230	026232013

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
BETACLAR - *ANGELINI*			
COLL. 0,50% 30 CONT. UNIDOSE DA 0,18 ML	B	12.815	026513010
COLL. 0,25% 30 CONT. UNIDOSE DA 0,18 ML	B	12.580	026513022
BIFOXIN - *MEDISCA*			
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	11.325	025567013
BIOPERAZONE - *VON BOCH*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	8.915	025957010
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	15.585	025957022
CALCISORB - *SELVI 3M*			
30 BUSTINE G 5	B	18.690	025729017
CALCITONINA - *SANDOZ*			
SPRAY NASALE 2 ML CON EROGATORE (50 U.I. PER SPRUZZO)	SB	70.855	026704036
CEBROTON - *SAN CARLO*			
5 F MG 500	B	32.895	024576175
CEFAMEN - *MENARINI*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	6.325	025094020
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	10.465	025094032
CEFAZONE - *FIRMA*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	9.390	025845025
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	16.960	025845013
CEFOCICLIN - *PANTHOX BURK*			
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	10.125	025507017
CEFOGRAM - *GIBIPHARMA*			
IM 1 FL MG 500 + F 3 ML	SMB	9.035	026063026
IM 1 FL G 1 + F 3 ML.	SMB	16.035	026063038
CEFOSINT - *PROTER*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	9.780	026024036
CEFOXINOL - *MAGIS*			
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	10.125	024695013
CHEMCEF - *ALBERT FARMA*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	6.420	024935013
IM 1 FL MG 1000 + F SOLV	SMB	10.930	024935025
CITICOLIN - *VECCHI E C PIAM*			
«500» 5 F 4 ML MG 500	B	30.470	024649081
CYTOTEC 200 - *SEARLE*			
50 CPR MCG 200	SB	36.335	026488015
CYTOTEC 400 - *SEARLE*			
30 CPR MCG 400	SB	41.245	026488027
COLEMEN - *MENARINI*			
OS PV 12 BUST G 10	B	8.690	025834019
CONCOR - *BRACCO*			
«MITE» 28 CPR MG 5	B	10.480	026573028
28 CPR MG 10	B	17.270	026573016
DARDUM - *LISAPHARMA*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	8.875	026039038
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	16.035	026039014
DEITEN - *ABC*			
28 CPR MG 20	B	30.230	026612010
DOXIVENIL - *DELALANDE*			
GEL G 40	B	4.920	026463012
EXELDERM - *RECORDATI*			
CREMA DERM. 1% G 30	B	9.750	026144016
LOZIONE 1% ML 30	B	9.335	026144028
POLV. ASP. 1% G 50	B	13.670	026144030
FARECEF - *LAFARE*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	8.830	025803014
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	16.035	025803026
FLOXIMEN - *MENARINI*			
30 CPS MG 100	B	19.315	026410023
FLUOXEREN - *MENARINI*			
12 CPS MG 20	RB	27.290	025959014
GARDRIN - *RECORDATI*			
30 CPS MCG 35	SB	43.895	026701021
GENOTROPIN - *PIERREL*			
SC IM 1 FL LIOF. 4 U.I. + F SOLV	RB	114.900	026844011
GEROLIN - *CT*			
5 F MG 500 ML 4	B	28.945	025396058
GINODEN - *SCHERING*			
21 CONF	RB	8.635	026435038
GRAMIXIN - *SCHIAPPARELLI*			
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	12.240	025622046
HAEMATE P - *ISTITUTO BEHRING*			
FL LIOF 250 U.I. + F SOLV + SET	SA	209.650	026600015
FL LIOF 500 U.I. + F SOLV + SET	SA	406.110	026600027
FL LIOF. 1000 U.I. + F SOLV + SET	SA	806.815	026600039
IBIMAN - *IBI*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	6.445	024898013
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	10.345	024898025
IPAZONE - *IPA*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	8.350	025632011
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	13.950	025632023
«IRRODAN» - *BIOMEDICA FOSCAMA*			
«RITARDO» 30 CPR MG 600	B	33.165	024641060
KOS - *CRINOS*			
20 CPR 300 MG	B	5.940	025068014
KEFAZON - *ESSETI*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	8.875	025795016
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	15.775	025795028
LOFTYL PLUS - *ABBOTT*			
30 CPR MG 600 A RILASCIO CONTROLLATO	B	33.755	024582102
LOMUDAL - *FISONS*			
SOLUZ. NASALE 1 FL 30 ML + NEBUL.	B	16.960	022319077
LUMENOR - *INVERNI DELLA BEFFA*			
30 CONF. MG 50	B	16.450	026385017
MAALOX TC - *RORER*			
40 CPR MASTICABILI	B	3.815	020702167

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
MECLOMEN - *PARKE DAVIS*			
30 CPS MG 100	B	18.830	026200028
MEDIPER - *MEDICI*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	8.830	025497013
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	15.775	025497025
MIACALCIC - *LPB*			
SPRAY NASALE 2 ML CON EROGATORE (50 U.I. PER SPRUZZO)	SB	70.855	026792010
MINIMS DI CLORAMFENICOLO - *SMITH E NEPHEW*			
20 UNITÀ ALLO 0,5%	B	13.995	026629016
MINIMS DI NEOMICINA SOLFATO - *SMITH E NEPHEW*			
20 UNITÀ ALLO 0,5%	B	13.925	026622011
MINIMS DI PILOCARPINA NITRATO - *SMITH E NEPHEW*			
USO OFT 20 UNITÀ ALL'1%	B	13.925	026623013
USO OFT 20 UNITÀ AL 2%	B	13.925	026623025
USO OFT 20 UNITÀ AL 4%	B	13.925	026623037
MINIMS DI SULFACETAMIDE SODICA - *SMITH E NEPHEW*			
USO OFT 20 UNITÀ 10%'	B	13.925	026625018
MINULET - *WYETH*			
21 CONF	RB	8.635	026286029
MISODEX - *SIGMA TAU*			
50 CPR MCG 200	SB	36.335	026503019
30 CPR MCG 400	SB	41.245	026503021
MITOMYCIN-C - *KYOWA*			
INIETT 1 FL MG 20	A	34.160	016766038
NICARDAL R - *ITALFARMACO*			
30 CPS MG 40	B	29.835	025991035
NICOLSINT - *VON BOCH*			
IM IV 5 F MG 500 ML 4	B	28.945	025755051
NIMICOR RETARD - *PRODOTTI FORMENTI*			
30 CPS MG 40	B	27.600	026014047
NORISTERAT - *SCHERING*			
1 F ML 1 MG 200	RB	8.200	026581013
NOVOBIOCYL - *FRANCIA*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	8.915	025551019
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	15.760	025551021
OSTEOTONINA - *MENARINI*			
SPRAY NASALE 2 ML CON EROGATORE (50 U.I. PER SPRUZZO)	SB	70.855	025213036
PENGLOBE - *BRACCO*			
12 CPR MG 1200	RB	15.330	024125066
PERCLAR - *PARKE DAVIS*			
30 CPS MG 50	B	43.190	024760086
PERDIPINA R - *SANDOZ*			
30 CPS RITARDO MG 40	B	29.835	026018034
PEROCEF - *PULITZER*			
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	16.305	025780014
PRATICEF - *ZAMBON GROUP*			
IM 1 FL MG 500 + F 2 ML	SMB	13.415	025806035
IM 1 FL G 1 + F 2,5 ML	SMB	25.575	025806011
PRIMALAN - *RORER*			
SCIROPPO 60 ML	B	3.500	024450064
PRISMA - *MEDIOLANUM*			
30 CPS MG 50	SB	43.190	023653076
PROCORUM - *KNOLL*			
5 F 5 ML MG 2	B	3.995	025811035
50 CPR MG 50	B	22.115	025811011
PROZAC - *LILLY*			
12 CPS MG 20	RB	27.290	025970017
RANVIL R - *GENTILI*			
30 CPS RITARDO MG 40	B	29.835	026019036
RECOMBIVAX HB - *MERCK SHARP & DOHME*			
1 FL 5 MCG/0,5 ML	HB	25.760	026710020
1 FL 10 MCG/1 ML	HB	39.535	026710018
RESACTIL - *FARMITALIA C. ERBA*			
OS PV G 500	B	45.850	026079018
ROXIM - *BERGAMON*			
30 CPS MG 20	B	16.680	026091013
10 SUPP MG 20	B	7.170	026091037
SAIZEN - *SERONO*			
IM 1 F LIOF 4 U.I. + F SOLV	RB	114.900	026863011
SELEZEN - *ITALFARMACO*			
GRANULARE 15 BUSTINE MG 1000	B	18.510	025018096
SEPTOMANDOLO - *IPA*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	5.695	026134027
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	9.250	026134039
SEROCRYPTIN - *SERONO*			
20 CPS MG 10	RB	19.845	025523046
SENEFOR - *SINAX*			
IM IV 5 F 50 MG 2 ML	B	7.565	025963048
20 CPS 100 MG	B	31.355	025963012
STARCEF - *FIRMA*			
IM 1 FL MG 500 + F SOLV	SMB	14.545	025859024
IM 1 FL G 1 + F SOLV	SMB	26.825	025859036
TAULIZ - *HOECHST ITALIA*			
5 F 2 ML MG 6	B	4.665	024263055
UMAN-CIG - *BIAGINI*			
IM 1 F 2 ML	RB	40.950	026173017
UROMITEXAN - *SCHERING*			
15 FIALE 2 ML	B	14.915	025312012
VASOBRAL - *GEYMONAT*			
OS 30 ML	B	5.320	025678018
VESSEL DUE F - *ALFA WASSERMANN*			
IM IV 10 F 600 ULS ML 2	SB	35.480	022629101
50 CPS 250 ULS	SB	61.450	022629113
VISUCLOBEN ANTIBIOTICO - *MERCK SHARP & DOHME*			
SOSP OFT 5 ML	B	4.605	026585012
VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE - *MERCK SHARP & DOHME*			
SOSP OFT 5 ML	B	3.920	026592016

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
ZALIC - *PIERREL*			
12 CPR SECABILI MG 500	B	10.025	026317014
12 BUSTINE GRANULATO MG 200	B	7.120	026317038
ZONCEF - *AGIPS*			
IM 1 FL G 1 + 1 F SOLV 3 ML	SMB	16.035	025783010

Con decreto 1° marzo 1989, le sottoelencate confezioni di specialità medicinali già inscrite nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, sono state collocate nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con decorrenza 31 marzo 1989. Tali confezioni sono tuttavia ulteriormente concedibili fino al 29 luglio 1989.

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
BRASSEL - *SCHIAPPARELLI*		
FLEBO 3 F MG 500	B	22.295
IM IV 1 F MG 1000	B	14.980
CEBROTON - *SAN CARLO*		
1 FIALA MG 1000 ML 4	B	14.825
3 FIALE 500 MG 4 ML	B	26.485
CIDIFOS - *NEOPHARMED*		
«1000» IM IV 1 F 4 ML	B	15.075
IM IV 3 F 4 ML MG 500	B	21.880
CIDILIN - *BIORESEARCH*		
IM IV 3 F 500 MG 3 ML	B	20.930
IM 1 F 1000 MG	B	13.915
CITICOLIN - *PIAM*		
IM IV 1 F 4 ML MG 1000	B	16.095
IM IV 3 F 4 ML MG 500	B	23.590
CITICOLINA SAVIO - *SAVIO*		
IM EV 3 F MG 500 ML 4	B	14.435
IM EV 1 F MG 1000 ML 4	B	12.615
COUMADIN - *CRINOS*		
25 CPR MG 5	A	3.245
DAKTARIN - *JANSSEN*		
ORAL GEL 40 G 2%	RB	8.760
DIFOSFOCIN - *MAGIS*		
3 F 500 MG 4 ML	B	20.945
«1000» IM IV 1 F 1000 MG 4 ML	B	14.355
ENCELIN 1000 - *CROSARA*		
1 FL MG 1000 MULTID	B	13.740
GEROLIN - *CT*		
IM IV 1 F 1000 MG 4 ML	B	16.000
IM IV 3 F 500 MG 4 ML	B	21.600
LOGAN - *ISTITUTO CHIM. IN.*		
«500» IM IV 3 F 500 MG 4 ML	B	20.065
«1000» IM IV 1 F 1000 MG 4 ML	B	13.740
MOTILIUM - *JANSSEN*		
SCIROPPO 120 ML 0,1%	B	6.240
NEUROTON - *NUOVO CONS. SAN. NAZ.*		
INIETT. 3 F 500 MG 3 ML	B	24.080
«1000» IM IV 1 F 1000 MG 3,5 ML	B	14.015
NICHOLIN - *CYANAMID*		
«500» IM IV 3 F 500 MG 4 ML	B	21.645
«1000» IM IV 1 F 1000 MG 4 ML	B	14.825
NICOLSINT - *VON BOCH*		
«1000» IM IV 1 F 1000 MG 4 ML	B	13.740
«500» IM IV 3 F 500 MG 4 ML	B	21.645
RIFINAH - *LEPETIT*		
«300» 8 CONF MG 300	RB	7.350
SINKRON - *RIPARI GERO*		
INIETT 3 F 500 MG 4 ML	B	20.045
INIETT 1 F 1000 MG 4 ML	B	13.825
SINTOCLAR - *PULITZER*		
«500» IM IV 3 F 500 MG 3 ML	B	24.080
«1000» IM IV 1 F 1000 MG 4 ML	B	16.100
VUEFFE - *BALDACCI*		
IM IV OS 3 F 2 ML	B	10.815

Con decreti ministeriali 8 marzo 1989 le specialità medicinali **PANCROTANON** 30 confetti della ditta Lab. G. Manzoni di Milano ed **ARICODIL** 20 confetti e gocce per uso orale 25 ml della ditta Ist. farmacobiologico Malesci di Firenze sono state collocate nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Conseguentemente i farmaci predetti non sono più erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1989 la confezione pomata 30 g 5% B L. 2.700 della specialità medicinale **ANANASE** della ditta Rottapharm già prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale, è stata collocata nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale).

Con lo stesso decreto, la specialità medicinale **ANANASE** nella confezione unguento 30 g 5% B L. 2.700, è stata collocata nella classe *a)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge n. 67/88 e pertanto dal 31 marzo 1989 sarà prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale in sostituzione della precedente confezione.

La confezione pomata g 30 al 5% B L. 2.700 resta, tuttavia, ulteriormente concedibile fino al 29 luglio 1989.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta infine un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1988.

Le confezioni di specialità medicinali oggetto di modifiche devono intendersi prescrivibili dalla data del decreto che ha autorizzato le variazioni stesse e che è stata riportata a lato di ciascuna di esse.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
ALBUMINA UMANA KABI - *PIERREL*			**ALBUMINA UMANA KABI** - *PIERREL* (D.M. 20 12-1988)		
20% 50 ML (cod. 022202028)	RB	80.125	20% 50 ML (cod. 022202055)	RB	73.945

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 giugno 1989.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
AMINOMAL - *MALESCI*			**AMINOMAL** - *MALESCI* (D.M. 24-10-1988)		
«SEMPLICE» 6 F 2 ML (cod. 011226014)			«SEMPLICE» 6 F 2 ML (cod. 011226139)		

La confezione con il vecchio codice non è più esitabile dal 31 dicembre 1988.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
APLAQUETTE - *ALFA WASSERMANN* 30 CONF 250 MG (cod. 025177015)	SB	39.300	APLAKET - *SCHIAPPARELLI* (D.M. 23-1-1989) 30 CONF 250 MG (cod. 025177027)	SB	39.300
ARGISONE - *DIFA*			ARGISONE - *TEOFARMA* (D.M. 14-3-1989)		
ATROPINA - *ALLERGAN* POMATA OFT 10 G 0,5% (cod. 000307013) POMATA OFT 10 G 1% (cod. 000307025)	 B B	 2.620 2.700	ATROPINA - ALLERGAN (D.M. 21-2-1989) POMATA OFT 5 G 0,5% (cod. 000307076) POMATA OFT 5 G 1% (cod. 000307088)	 B B	 2.225 2.280
Le confezioni con il vecchio codice dovranno essere ritirate dal commercio entro il 30 giugno 1989.					
AUSOCEF - *AUSONIA* 8 CPR 500 MG (cod. 023830019)			CEFALEN - *LENZA* (D.M. 15-11-1988) 8 CPR 500 MG (cod. 023830058)		
AUSOTAL - *AUSONIA* 12 CPR MG 500 (cod. 025706019)			TICILLINA - *LENZA* (D.M. 28-10-1988) 12 CPR MG 500 (cod. 025706021)		
BENZTRONE - *SAMIL*			BENZTRONE - *AMSA* (D.M. 17-2-1989)		
CALCIOFIX - *DAMOR* OS 12 FL 10 ML (cod. 023130014)	 B_{40}	 4.970	CALCIOFIX - *DAMOR* (D.M. 20-12-1988) OS 12 FL 10 ML (cod. 023130026)	 B_{40}	 4.970
La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 giugno 1989.					
CEFRADEX - *AUSONIA* 8 CPR 1 G (cod. 023829056)	 B	 12.185	LENZACEF - *LENZA* (D.M. 23-1-1989) 8 CPR 1 G (cod. 024678068)	 B	 12.185
CHENOSSIL - *GIPHARMEX*			CHENOSSIL - *MIDY* (D.M. 14-11-1988)		
CINAZYN - *ITALCHIMICI* GTT 30 ML (cod. 023019060)			CINAZYN - *ITALCHIMICI* (D.M. 2-11-1988) GTT 30 ML (cod. 023019072)		
La confezione con il vecchio codice non è più esitabile dal 31 dicembre 1989.					
CLARVISAN - *ALLERGAN* COLLIRIO 1 FL LIOF + FL SOLV 7 ML (cod. 023912013)			CLARVISAN - *ALLERGAN* (D.M. 8-3-1989) COLLIRIO 1 FL LIOF + 1 FL SOLV 7 ML (cod. 023912025)		
La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 settembre 1989.					
CLOMID - *LEPETIT* 10 CPR (cod. 020773014)			CLOMID - *LEPETIT* (D.M. 15-11-1988) 10 CPR (cod. 020773026)		
La confezione con il vecchio codice non è più esitabile dal 31 dicembre 1988.					
COLBIOCIN - *S.I.F.I.* COLL 5 ML (cod. 020605010)			COLBIOCIN - *S.I.F.I.* (D.M. 15-11-1988) COLL 5 ML (cod. 020605034)		
La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 giugno 1989.					
COLI FAGINA - *ABC* «S» OS 10 FL 10 ML			COLI FAGINA - *ABC* (D.M. 24-10-1988) «S» OS 10 FL 6,5 ML		
La confezione recante il confezionamento (Fl 10 ml) precedentemente autorizzato è esitabile fino alla data di scadenza indicata in etichetta.					
DECRIL - *SCHWARZ*			DECRIL - *DAMOR* (D.M. 19-11-1988)		
DEURSIL - *GIPHARMEX*			DEURSIL - *MIDY* (D.M. 14-11-1988)		
DUFASTON - *ISM*			DUFASTON - *UCM DIFME* (D.M. 20-12-1988)		
DUO - ORMOGYN FORTE - *SAMIL*			DUO - ORMOGYN FORTE - *AMSA* (D.M. 8-3-1989)		
DUPHALAC - *DUPHAR-ISM*			DUPHALAC - *DUPHAR-UCM DIFME* (D.M. 20-12-1988)		
DUSPATAL - *DUPHAR-ISM*			DUSPATAL - *DUPHAR-UCM DIFME* (D.M. 20-12-1988)		

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
DUVADILAN - *ISM*			DUVADILAN - *UCM DIFME* (D.M. 20-12-1988)		
EMOCLOT V.I. - *AIMA*			EMOCLOT OCTA V.I. - *AIMA* (D.M. 1-2-1989)		
«250» FLEBO 1 FL LIOF + SOLV (cod. 023564065)	SA	153.520	«250» I.V. FL LIOF U.I. 250 + SOLV ML 10 (cod. 023564103)	SA	207.920
1 FL 500 U. + 1 FL 20 ML (cod. 023564077)	SA	293.990	«500» I.V. FL LIOF U.I. 500 + SOLV ML 20 (cod. 023564115)	SA	401.975
«1000» FLEBO 1 FL LIOF. + SOLV (cod. 023564089)	SA	580.330	«1000» I.V. FL LIOF U.I. 1000 + SOLV ML 30 (cod. 023564127)	SA	797.710

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 marzo 1989.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
ENCEVIN - *CABER*			ENCEVIN - *SAVIO* (D.M. 2-11-1988)		
EPARGEN - *PROTER*			EPARGEN - *TEOFARMA* (D.M. 20-12-1988)		
10 FL OS (cod. 012136065)	B_{40}	6.450	10 FL OS (cod. 012136178)	B_{40}	6.380
24 CPS (cod. 012136026)	B_{40}	2.720	24 CPS (cod. 012136139)	B_{40}	2.660

Le confezioni con il vecchio codice non sono più esitabili dal 31 dicembre 1988.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
ESTRACYT - *ROCHE*			ESTRACYT - *PHARMACIA* (D.M. 8-3-1989)		
FACOVIT - *DIFA COOPER*			FACOVIT - *TEOFARMA* (D.M. 15-11-1988)		
FALVIN - *FARMADES*			FALVIN - *FARMADES* (D.M. 29-9-1988)		
6 OVULI VAG MG 200			6 OVULI VAG MG 200 + 6 DIGITOPROTETTORI		

La confezione recante il confezionamento precedentemente autorizzato è esitabile fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
FARMORUBICINA - *FARM. ERBA*			FARMORUBICINA - *FARM. ERBA* (D.M. 29-9-1988)		
IV 1 FL LIOF. 10 MG + 1 F (cod. 025197017)			IV 1 FL LIOF 10 MG + 1 F (cod. 025197031)		
IV 1 FL LIOF. 50 MG (cod. 025197029)			IV 1 FL PV LIOF 50 MG (cod. 025197043)		

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 30 giugno 1989.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
FENAM - *ISM*			FENAM *UCM DIFME* (D.M. 20-12-1988)		
GANTAPRIM *AUSONIA*			GANTAPRIM - *LENZA* (D.M. 24-10-1988)		
GENURIN - *RECORDATI*			CISTALGAN - *RECORDATI* (D.M. 20-12-1988)		
6 SUPP (cod. 022228047)	B	4.230	6 SUPP (cod. 022228086)	B	4.130
FTE 30 CONF (cod. 022228035)	B	9.045	FTE 30 CONF (cod. 022228074)	B	8.685

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 marzo 1989.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
GENURIN SEMPLICE - *RECORDATI*			GENURIN - *RECORDATI* (D.M. 8-3-1989)		
30 CONFETTI MG 100 (cod. 015521014)			30 CONFETTI MG 100 (cod. 015521077)		
«FORTE», 30 CONFETTI MG 200 (cod. 015521038)			30 CONFETTI MG 200 (cod. 015521091)		
6 SUPP MG 200 (cod. 015521040)			6 SUPP MG 200 (cod. 015521103)		
IV, 3 FL MG 100 + 3 F. SOLV. ML 10 (cod. 015521065)			IV, 3 FL MG 100 + 3 F SOLV. ML 10 (cod. 015521127)		
GESTONE - *SAMIL*			GESTONE - *AMSA* (D.M. 21-2-1989)		
GONADOTRAFON LH - *SAMIL*			GONADOTRAFON LH *AMSA* (D.M. 8-3-1989)		
HAIMAPLEX - *AIMA*			HAIMAPLEX V.I. - *AIMA* (D.M. 18-11-1988)		
«200» 1 FL LIOF U.I. 200 + SOLV 10 ML (cod. 025841014			«200» 1 FL LIOF U.I. 200 + SOLV 10 ML (cod. 025841040)		
«500» 1 FL LIOF U.I. 500 + SOLV 20 ML (cod. 025841026			«500» 1 FL LIOF U.I. 500 + SOLV 20 ML (cod. 025841053)		

Per la suddetta specialità medicinale, è revocato il D.M. n. 188/S del 27 maggio 1988 concernente la sospensione della registrazione ed è confermato il divieto di vendita dei lotti con il vecchio codice già disposto con D.M. 27 maggio 1988.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
IDUSTATIN SOLUZIONE 40% - *ISNARDI*			**IDUSTATIN SOLUZIONE 40%** - *ISNARDI* (D.M. 20-12-1988)		
UE SOLUZ 40% G 5 (cod. 023705054)	B	52.500	UE SOLUZ 40% ML 5 (cod. 023705066)	B	52.500
La confezione con il vecchio codice non è più esitabile dalla data del D.M. stesso.					
KLODIN - *CABER*			**KLODIN** - *SAVIO* (D.M. 24-10-1988)		
LAEVOLAC - *BOEHR. BIOCH.*			**LAEVOLAC** - *BOEHR. BIOCH* (D.M. 15-11-1988)		
SCIR 180 ML (cod. 022711055)	RB_{40}	6.040	SCIR 180 ML (cod. 022711105)	RB_{40}	11.260
La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 giugno 1989.					
LAMPOFER - *VON BOCH*			**FERROSTAR** - *MEDIOLANUM* (D.M. 8-3-1989)		
10 FL OS MG 40 (cod. 025785027)			10 FL OS MG 40 (cod. 025785054)		
20 CPS MG 40 (cod. 025785041)			20 CPS MG 40 (cod. 025785066)		
L - CARNITINA FIRMA - *FIRMA*			**CARNUM** - *FIRMA* (D.M. 24-10-1988)		
OS 10 CONTENITORI MONODOSE G 1 (cod. 026288011)			OS 10 CONTENITORI MONODOSE G 1 (cod. 026288023)		
L - CARNITINA PULITZER - *PULITZER*			**EUCARNIL** - *PULITZER* (D.M. 24-10-1988)		
OS 10 FLAC G 1 (cod. 026682017)			OS 10 FLAC G 1 (cod. 026682029)		
LENTOGEST - *SAMIL*			**LENTOGEST** - *AMSA* (D.M. 21-2-1989)		
LOMEXIN - *RECORDATI*			**LOMEXIN** - *RECORDATI* (D.M. 24-10-1988)		
6 OVULI MG 200			6 OVULI MG 200 + 6 digitoprotettori		
La confezione recante il confezionamento precedentemente autorizzato è esitabile fino alla data di scadenza indicata in etichetta.					
MICONAZOLO VON BOCH - *VON BOCH*			**LAMPOMICOL** - *VON BOCH* (D.M. 8-3-1989)		
20 CPR MG 250 (cod. 025999057)			20 CPR MG 250 (cod. 025999119)		
10 CPR MG 500 (cod. 025999069)			10 CPR MG 500 (cod. 025999121)		
PV. DERMICA 2% G 30 (cod. 025999020)			PV. DERMICA 2% G 30 (cod. 025999083)		
CREMA DERM. 2% G 30 (cod. 025999018)			CREMA DERM. 2% G 30 (cod. 025999071)		
CREMA GINECOL. 2% G 78 CON APPLIC. (cod. 025999032)			CREMA GINECOL. 2% G 78 CON APPLIC. (cod. 025999095)		
15 OVULI VAG. MG 100 (cod. 025999044)			15 OVULI VAG. MG 100 (cod. 025999107)		
MICOXOLAMINA - *DOMPÉ*			**MICOXOLAMINA** - *DELALANDE* (D.M. 31-1-1989)		
NEODERM - *JANUS*			**NEODERM** - *CROSARA* (D.M. 24-10-1988)		
NITRONG - *MANETTI E R.*			**NITRONG** - *RHONE POULENC* (D.M. 15-11-1988)		
NORMASE - *MOLTENI*			**NORMASE** - *MOLTENI* (D.M. 24-10-1988)		
SCIR 200 ML (cod. 023535089)	RB_{40}	6.410	SCIR 200 ML (cod. 023535139)	RB_{40}	12.215
La confezione con il vecchio codice è esitabile entro sei mesi dalla data del decreto.					
ORIENS - *INVERNI DELLA BEFFA*			**ORIENS** - PROTER (D.M. 21-2-1989)		
PANCREATINA IRBI - *IRBI*			**KREBSILASI IRBI** - - *IRBI* (D.M. 8-3-1989)		
50 CAPSULE (cod. 026610016)			50 CAPSULE (cod. 026610028)		
PORPHYRIN - *ZILLIKEN*					
IM 10 F 1,1 ML (cod. 001265014)	B_{40}	3.410			
IM 10 F 2,2 ML (cod. 001265026)	B_{40}	3.690			
Le due confezioni non sono prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.					
PORPHIRIN - *ZILLIKEN*			**PORFIRIN 12** - *ZILLIKEN*		
«12» IM 10 F + 10 F 2 ML (cod. 013915057)	B	6.940	IM 10 F LIOF + 10 F SOLV ML 2 (cod. 013915057)	B	6.945
«12» OS 10 FIALOIDI (cod. 013915044)	B	4.510	OS SOLUZ 10 FL 10 ML (cod. 013915044)	B	4.670
PENTICORT - *CYANAMID*			**PENTICORT** - *CYANAMID*		
CREMA 1% G 30			CREMA 0,1% G 30		
POMATA 1% G 30			POMATA 0,1% G 30		

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
REUMACORT - *PROTER*			**REUMACORT** - *TEOFARMA* (D.M. 24-10-1988)		
RHEUMIBIS 60 - *IBIS*			**SOLART** - *BIOINDUSTRIA* (D.M. 20-12-1988)		
30 CPS MG 60 (cod. 026226023)	B	8.420	30 CPS MG 60 (cod. 026226047)	B	8.420
RIBOSTAT - *FARMAKA*			**RIBOSTAT** - *VALEAS* (D.M. 24-10-1988)		
ROSSEPAR - *LENZA*			**ROSSEPAR** - *LENZA* (D.M. 28-10-1988)		
SCIR 10 FL 12,5 ML (cod. 018309029)	B_{40}	13.575	OS SOLUZ 10 FL 10 ML (cod. 018309031)	B	12.625

La confezione con il vecchio codice non è più esitabile dal 31 dicembre 1988. A seguito della modifica di composizione, la confezione con il nuovo codice viene collocata nella fascia dei farmaci per i quali è prevista una quota di partecipazione pari al 20% del prezzo di vendita al pubblico.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
TANDIX - *CRINOS*			**TANDIX**- *STRODER* (D.M. 15-11-1988)		
TANTUM VERDE COLLUTORIO - *ANGELINI*			**TANTUM VERDE** - *ANGELINI* (D.M. 24-10-1988)		
COLLUT 120 ML			120 ML COLLUT		
TIROIDE PABYRN - *SAMIL*			**TIROIDE PABYRN** - *AMSA* (D.M. 8-3-1989)		
TONOFOLIN - *ABC*			**TONOFOLIN** - *ZYMA* (D.M. 8-3-1989)		
UMAN CRY VIII V.I. *FARMA BIAGINI*			**UMAN CRY OCTA V.I.** - *FARMA BIAGINI* (D.M. 1-2-1989)		
1 FL 250 U.I. + FL (cod. 023308063)	SA	150.600	IV FL LIOF 250 U.I. + SOLV ML 10 (cod. 023308087)	SA	207.920
1 FL 500 U.I. + FL (cod. 023308048)	SA	294.260	IV FL LIOF 500 U.I. + SOLV ML 20 (cod. 023308075)	SA	401.975
1 FL 100 U.I. + FL (cod. 023308051)	SA	63.970	IV FL LIOF 100 U.I. + SOLV ML 5 (cod. 023308099)	SA	87.600

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 marzo 1989.

IN LUOGO DI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	LEGGASI: Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo
VITEPARIN - *DIFA COOP.*			**VIT - EPARIN** - *TEOFARMA* (D.M. 15-11-1988)		
VIVIDYL - *LILLY*			**VIVIDYL** - *LILLY* (D.M. 15-11-1988)		
25 CPS 10 MG (cod. 020930018)	RB	2.855	20 CPS 10 MG (cod. 020930032)	RB	2.675
25 CPS 25 MG (cod. 020930020)	RB	3.310	20 CPS 25 MG (cod. 020930044)	RB	2.990

La confezione con il vecchio codice non sono più esitabili dal 31 gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1988 tutte le specialità medicinali a nome della ditta *ICI PHARMA* sono registrate a nome della ditta *ICI ITALIA*.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1988 tutte le specialità a nome della ditta *FARMACEUTICI BRUCO* sono registrate a nome della ditta *NUOVA FARMACEUTICI BRUCO*.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1989 tutte le specialità medicinali a nome della ditta *SCHWARZ ITALIA* sono registrate a nome della ditta *SCHWARZ PHARMA*.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 tutte le specialità medicinali a nome della ditta *BONOMELLI* sono registrate a nome della ditta *GLAXO ALLEN*.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1989 tutte le specialità medicinali a nome della ditta *JANUS* sono registrate a nome della ditta *BIOTEKFARMA*.

LEGENDA

Le confezioni di specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale sono contrassegnate rispettivamente, con:

A — I farmaci di cui all'art. 10, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione).

B — I farmaci per i quali è prevista la quota di partecipazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514.

B_{40} — Farmaci per i quali è prevista la quota di partecipazione pari al 40% del prezzo di vendita al pubblico di cui all'art. 3, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 37.

R — Confezioni di specialità medicinali prescrivibili previa diagnosi o indicazione circostanziata da riportare nella prima sezione del ricettario in vigore.

S — Confezioni di specialità medicinali prescrivibili previa diagnosi o indicazione circostanzaita da riportare nella prima sezione del ricettario in vigore e per le quali le Unità sanitarie locali sono invitate a presentare, ogni due mesi, al Ministero della sanità, un rapporto sui controlli effettuati sulle prescrizioni ad esse relative.

M — Confezioni di specialità medicinali per le quali è consentita la prescrizione multipla (ad uso delle farmacie).

P — Confezioni di specialità medicinali contenenti sostanze psicotrope o stupefacenti (legge n. 685/75).

T — Confezioni di specialità medicinali prescrivibili nei casi e con le modalità previsti dai decreti ministeriali 7 agosto 1980 e 10 ottobre 1980

89A1217

MINISTERO DEL TESORO

N. 55

Corso dei cambi del 20 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1376 —	1376 —	1376 —	1376 —	1376 —	1376 —	1376,150	1376 —	1376 —	1376 —
Marco germanico	733,600	733,600	733,70	733,600	733,600	733,60	733,590	733,600	733,600	733 —
Franco francese	216,740	216,740	216,90	216,740	216,740	216,74	216,670	216,740	216,740	216,74
Fiorino olandese	650,300	650,300	650,40	650,300	650,300	650,30	650,240	650,300	650,300	650,30
Franco belga	35,030	35,030	35,06	35,030	35,030	35,03	35,037	35,030	35,030	35,03
Lira sterlina	2358,100	2358,100	2358 —	2358,100	2358,100	2358,10	2358,100	2358,100	2358,100	2358,10
Lira irlandese	1960,900	1960,900	1961 —	1960,900	1960,900	1960,90	1960,800	1960,900	1960,900	—
Corona danese	188,130	188,130	188,30	188,130	188,130	188,13	188,160	188,130	188,130	188,13
Dracma	8,733	8,733	8,73	8,733	—	—	8,728	8,733	8,733	—
E.C.U.	1527,850	1527,850	1528 —	1527,850	1527,850	1527,85	1527,850	1527,850	1527,850	1527,85
Dollaro canadese	1151,850	1151,850	1152,50	1151,850	1151,850	1151,85	1151,100	1151,850	1151,850	1151,85
Yen giapponese	10,428	10,428	10,44	10,428	10,428	10,428	10,431	10,428	10,428	10,42
Franco svizzero	851,200	851,200	851,50	851,200	851,200	851,20	851,150	851,200	851,200	851,20
Scellino austriaco	104,278	104,278	104,30	104,278	104,278	104,278	104,277	104,278	104,278	104,27
Corona norvegese	201,950	201,950	202,15	201,950	201,950	201,95	202,110	201,950	201,950	201,95
Corona svedese	214,930	214,930	214,90	214,930	214,930	214,93	214,960	214,930	214,930	214,93
FIM	323,800	323,800	322 —	323,800	323,800	323,80	323,600	323,800	323,800	—
Escudo portoghese	8,906	8,906	8,90	8,906	8,906	8,906	8,905	8,906	8,906	8,90
Peseta spagnola	11,791	11,791	11,795	11,791	11,791	11,791	11,791	11,791	11,791	11,79
Dollaro australiano	1134,500	1134,500	1133 —	1134,500	1134,500	1134,50	1134,750	1134,500	1134,500	1134,50

Media dei titoli del 20 marzo 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	73,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,250
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,325
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,325
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,275
» » » 18- 3-1987/94	72,100
» » » 21- 4-1987/94	72,025
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	96,875
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,050
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	92,950
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	92,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	99,025
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,125
» » » » 16- 8-1985/90	99,100
» » » » 18- 9-1985/90	98,825
» » » » 18-10-1985/90	98,675
» » » » 1-11-1983/90	100,525
» » » » 18-11-1985/90	98,750
» » » » 1-12-1983/90	100,875
» » » » 18-12-1985/90	99,200

Titolo		Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	100,85
» » » »	17- 1-1986/91	99,050
» » » »	1- 2-1984/91	100,650
» » » »	18- 2-1986/91	98,975
» » » »	1- 3-1984/91	100,100
» » » »	18- 3-1986/91	99,100
» » » »	1- 4-1984/91	100,100
» » » »	1- 5-1984/91	100,075
» » » »	1- 6-1984/91	100,275
» » » »	1- 7-1984/91	99,875
» » » »	1- 8-1984/91	99,600
» » » »	1- 9-1984/91	99,575
» » » »	1-10-1984/91	99,425
» » » »	1-11-1984/91	99,525
» » » »	1-12-1984/91	99,200
» » » »	1- 1-1985/92	98,150
» » » »	1- 2-1985/92	97,575
» » » »	18- 4-1986/92	97,325
» » » »	19- 5-1986/92	96,625
» » » »	20- 7-1987/92	97,075
» » » »	19- 8-1987/92	97,850
» » » »	1-11-1987/92	96,900
» » » »	1-12-1987/92	97,750
» » » »	18- 6-1986/93	95,600
» » » »	17- 7-1986/93	95,600
» » » »	19- 8-1986/93	95,350
» » » »	18- 9-1986/93	95,050
» » » »	20-10-1986/93	95,775
» » » »	19-12-1986/93	96,050
» » » »	18-11-1987/93	96,075
» » » »	1- 1-1988/93	96,525
» » » »	1- 2-1988/93	96,475
» » » »	1- 3-1988/93	96,525
» » » »	1- 4-1988/93	96,675
» » » »	1- 5-1988/93	97,575
» » » »	1- 6-1988/93	97,925
» » » »	1- 7-1988/93	97,925
» » » »	1- 8-1988/93	97,625
» » » »	1-10-1987/94	96,525
» » » »	1- 2-1985/95	95,625
» » » »	1- 3-1985/95	92 —
» » » »	1- 4-1985/95	92,125
» » » »	1- 5-1985/95	92,225
» » » »	1- 6-1985/95	92,875
» » » »	1- 7-1985/95	93,925
» » » »	1- 8-1985/95	93,525
» » » »	1- 9-1985/95	93,450
» » » »	1-10-1985/95	93,275
» » » »	1-11-1985/95	93,475
» » » »	1-12-1985/95	93,425
» » » »	1- 1-1986/96	93,600
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,350
» » » »	1- 2-1986/96	93,050
» » » »	1- 3-1986/96	92,950
» » » »	1- 4-1986/96	92,175
» » » »	1- 5-1986/96	92,525
» » » »	1- 6-1986/96.	93,600
» » » »	1- 7-1986/96.	93,300
» » » »	1- 8-1986/96.	92,975
» » » »	1- 9-1986/96.	92,650
» » » »	1-10-1986/96.	92,450
» » » »	1-11-1986/96.	92,775
» » » »	1-12-1986/96.	92,925
» » » »	1- 1-1987/97	92,875
» » » »	1- 2-1987/97	92,075
» » » »	18- 2-1987/97	92,300
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	92,875
» » » »	1- 4-1987/97	91,750
» » » »	1- 5-1987/97	92,400
» » » »	1- 6-1987/97	92,775
» » » »	1- 7-1987/97	92,675
» » » »	1- 8-1987/97	92,625
» » » »	1- 9-1987/97	96 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,00%	1- 4-1989.	99,975
» » »	10,50%	1- 5-1989.	100 —
» » »	9,25%	1- 1-1990.	98,050
» » »	12,50%	1- 1-1990.	100,825
» » »	9,25%	1- 2-1990.	97,925
» » »	12,50%	1- 2-1990.	101,400
» » »	9,15%	1- 3-1990.	97,575
» » »	10,50%	1- 3-1990.	98,200
» » »	12,50%	1- 3-1990.	101,200
» » »	10,50%	15- 3-1990.	98,125
» » »	9,15%	1- 4-1990.	97,250
» » »	10,50%	1- 4-1990.	98,175
» » »	12,00%	1- 4-1990.	100,700
» » »	10,50%	15- 4-1990.	98 —
» » »	9,15%	1- 5-1990.	97,375
» » »	10,50%	1- 5-1990.	99,175
» » »	10,50%	1- 5-1990.	97,900
» » »	10,50%	18- 5-1990.	97,625
» » »	9,15%	1- 6-1990.	97,150
» » »	10,00%	1- 6-1990.	98,525
» » »	10,50%	16- 6-1990.	97,600
» » »	9,50%	1- 7-1990.	98,325
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,225
» » »	11,00%	1- 7-1990	97,875
» » »	9,50%	1- 8-1990	97,725
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,125
» » »	11,00%	1- 8-1990	97,875
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,275
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,525
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,225
» » »	9,25%	1-10-1990	96,125
» » »	11,50%	1-10-1990	98,325
» » »	9,25%	1-11-1990	96,425
» » »	9,25%	1-12-1990	96,150
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,275
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,725
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,675
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,550
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,350
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,225
» » »	11,00%	1- 4-1992.	94,675
» » »	9,15%	1- 5-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,300
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,975
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,400
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,275
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,125
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,675

Titolo	Emissione	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	101,525
» » » »	1983/90	11,50%.	103,250
» » » »	1984/91	11,25%.	104,225
» » » »	1987/91	8,75%.	96,100
» » » »	1984/92	10,50%.	103,650
» » » »	1985/93	9,60%.	101,200
» » » »	1985/93	9,75%.	100,700
» » » »	1985/93	9,00%.	99,700
» » » »	1985/93	8,75%.	97,600
» » » »	1986/94	8,75%.	97,500
» » » »	1986/94	6,90%.	91,125
» » » »	1987/94	7,75%.	91,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M20039

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta di accertamento della condizione di crisi settoriale nell'area di Civitavecchia ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 21 dicembre 1988, non ha riconosciuto la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nell'area situata nel comune di Civitavecchia (Roma) e distinta con la denominazione «Torre Valdaliga Nord», a decorrere dal 1° marzo 1986.

89A1173

Reiezione della richiesta di accertamento della condizione di crisi settoriale nell'area di Roma ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 21 dicembre 1988, non ha riconosciuto la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore riparazione autoveicoli operanti nel comune di Roma, a decorrere dal novembre 1986.

89A1174

Reiezione della richiesta di accertamento della condizione di crisi occupazionale nell'area di Cardeto ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 21 dicembre 1988, non ha riconosciuto la permanenza della condizione di crisi occupazionale nell'area di Cardeto (Reggio Calabria) per il completamento dei lavori relativi al trasferimento dell'abitato di Cardeto (Reggio Calabria), a decorrere dal 27 ottobre 1987.

89A1175

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 21 dicembre 1988, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Acciaierie e ferriere Stefana F.lli fu Girolamo S.p.a. di Nave (Brescia) - 28 marzo 1988;

2) Alpina S.p.a. di San Vendemiano (Treviso) - 1° gennaio 1988;

3) Annunziata S.p.a. di Ceccano (Frosinone) - 1° settembre 1987;

4) Carlo Gavazzi Pantec S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Belluno - 19 ottobre 1987;

5) Cartiera Pirinoli S.p.a. di Roccavione (Cuneo) - 4 luglio 1988;

6) Cementi Adriatico S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Pescara - maggio 1988;

7) Ceramiche Provenza S.p.a. di Fiorano Modenese (Modena) - 1° giugno 1988;

8) Eliolona S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Garbagnate Milanese (Milano) - 28 dicembre 1987;

9) Femsa S.p.a. di Mesero (Milano) - 1° gennaio 1988;

10) Franger Frigor S.p.a. di Casale Monferrato (Alessandria) - 7 dicembre 1987;

11) F.lli Citterio S.p.a., con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Besana Brianza (Milano) - 21 dicembre 1988;

12) Grazia confezioni S.r.l. di Bastia Umbra (Perugia) - 1° agosto 1988;

13) Hamer Flora S.r.l. di Gaggiano (Milano) - settembre 1986;

14) Im.E.T. - Impianti elettro telefonici S.p.a., con sede in Perugia e stabilimenti di Ancona, Perugia e Sulmona (L'Aquila) - marzo 1988;

15) Industria laterizi Rinaldi e C. S.r.l., con sede in Salerno e stabilimento di Giffoni Sei Casali (Salerno) - marzo 1988;

16) Invernizzi S.r.l., con sede in Melzo (Milano) ed unità nazionali - maggio 1988;

17) Lanificio Moessmer S.p.a. di Brunico (Bolzano) - gennaio 1988;

18) Martino Armando di Rionero in Vulture (Potenza) - 2 febbraio 1987;

19) Nordica S.p.a., con sede in Montebelluna (Treviso) e stabilimenti di Montebelluna, Trevignano e Signoressa (Treviso) - 15 luglio 1988;

20) Nuova Samin S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia) - gennaio 1988;

21) Nuovi cantieri liguri S.p.a. di Pietraligure (Savona) - 21 dicembre 1988;

22) Ortofrutticola adriatica Soc. coop. a r.l. Ort. A. Coop. di Ortona (Chieti) - 21 dicembre 1988;

23) Pavo alimenti e servizi zootecnici S.r.l., con sede in Padova e stabilimento di Montebelluna (Treviso) - 1° gennaio 1988;

24) Rossifloor S.p.a. già Sipat S.p.a. di Marano Vicentino (Vicenza) - 1° marzo 1988;

25) Saes Getters S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Milano, Lainate (Milano) ed Origgio (Varese) - 1° gennaio 1988;

26) Saig Plast S.p.a. di Ferentino (Frosinone) - 8 giugno 1987;

27) Safte S.p.a. di Torino - 7 marzo 1988;

28) S.A.G.R.A.F. S.p.a. di Napoli - 8 febbraio 1988;

29) Samatec S.p.a., con sede in Scurelle Valsugana (Trento) e stabilimento di S. Michele all'Adige - 4 luglio 1988;

30) Sicop Coignet S.p.a., con sede in Bubbiano (Milano) e stabilimento di Melfi (Potenza) - luglio 1986;

31) Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Boario Terme (Brescia) - 1° aprile 1988;

32) Società veneziana conterie S.p.a. di Venezia - maggio 1988;

33) Solari Udine S.p.a. di Udine - 21 dicembre 1988;

34) S.O.M. - Stampa offset meridionale S.p.a. di Casoria (Napoli) - giugno 1987;

35) Sugherificio nuova Italcork S.r.l. di Ponte Buggianese (Pistoia) - luglio 1987;

36) Tecnocarta S.p.a. di Amaro (Udine) - 13 giugno 1988;

37) Ti.Di.Gi. S.r.l. di Gubbio (Perugia) - 30 maggio 1988;

38) Treglia Pasquale, con sede in Minturno (Latina) e stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta) - 1° maggio 1986;

39) Unioncavi S.p.a. di Frosinone - 21 dicembre 1988;

40) Vanessa S.p.a. di Legagnano Val d'Arda (Piacenza) - 21 dicembre 1988;

41) V.E.B.E. Elettromeccanica S.p.a., con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Borgo S. Giovanni (Milano) - 1° luglio 1987;

42) Vernici Iplave S.p.a. di Sparanise (Caserta) - 21 dicembre 1988.

89A1176

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera C, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 21 dicembre 1988, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Affissi Guidi di Sergio Guidi di Legnano (Milano) - 29 giugno 1987;

2) Aluminia S.p.a., con sede in Portoscuso (Cagliari) ed unità nazionali - 21 dicembre 1988;

3) A.T. Erre S.r.l. di Gattico (Novara) - 20 gennaio 1987;

4) Calzaturificio Renata S.p.a., con sede in Cassola (Vicenza) e stabilimenti di Cassola e Conco (Vicenza) - 1° gennaio 1988;

5) Ceramica Castello S.r.l., con sede in Modena e stabilimento di Castellarano (Reggio Emilia) - 1° maggio 1987;

6) Cintelcat S.p.a., con sede in Alanno (Pescara) e stabilimento di Manoppello Scalo (Pescara) - 21 marzo 1988;

7) Colorall di C. Chiummariello e G. Riccio di Mugnano (Napoli) - 17 febbraio 1988;

8) Comila S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimento di Melegnano (Milano) - dicembre 1987;

9) Comin Soc. coop. a r.l., con sede in Siracusa ed unità di Priolo ed Augusta (Siracusa) - settembre 1987;

10) Conceria Fagioli S.p.a., con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia) - 21 dicembre 1988;

11) Crelok S.r.l. di Pernumia (Padova) - 24 aprile 1987;

12) Cromicon sport S.r.l. di Biella (Vercelli) - 1° marzo 1988;

13) David S.r.l. di Genova - 21 dicembre 1988;

14) Eurofil S.p.a. di Prato (Firenze) - 9 maggio 1988;

15) Fa.Ba. Sud S.p.a. di Nocera Superiore (Salerno) - 1° gennaio 1988;

16) Fassetta Beniamino S.r.l. di Torino - 9 maggio 1988;

17) Filatura Cavese S.r.l. di Cava dei Tirreni (Salerno) - 25 maggio 1987;

18) Fra-Gri Fratelli Grifoni di Giulio Grifoni & C. S.n.c., con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze) e stabilimenti di Borgo S. Lorenzo e Monteriggioni (Siena) - 1° gennaio 1988;

19) F.lli Dall'Argine S.d.f. di Oristano - ottobre 1988;

20) F.lli Improta & Figli S.r.l. di S. Antimo (Napoli) - maggio 1987;

21) Gecopre S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari) - 21 dicembre 1988;

22) Haku Italia S.r.l. di Campagnola di Manerba del Garda (Brescia) - 9 febbraio 1987;

23) Harps S.p.a., con sede in Roma e stabilimenti di Roma, Napoli, Pescara e San Nicolò a Tordino (Teramo) - 1° maggio 1988;

24) Industria imballaggi F.lli Mandelli S.n.c. di Monza (Milano) - 1° gennaio 1988;

25) Maglieria Arbi S.n.c. di A. Bin & C. di S. Biagio di Callalta (Treviso) - gennaio 1988;

26) Magrini Galileo S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimenti di Bergamo, Stezzano (Bergamo), Savona e Battaglia Terme (Padova) ed uffici vendita di Milano, Napoli, Roma e Torino - 21 dicembre 1988;

27) Metallurgica Viganò S.p.a. di Inverigo (Como) - 5 aprile 1988;

28) Metrasport S.r.l. di Salerno - 19 ottobre 1987;

29) Nuova Intercamp International S.r.l. di Airasca (Torino) - 23 gennaio 1988;

30) Nuova C.M.T. Italia S.r.l. di Rivoli (Torino) - 19 maggio 1988;

31) Oleificio Bestetti di Bestetti Piero di Casatenovo (Como) - 12 aprile 1988;

32) Pierfederici-Gasparini-Maughelli S.n.c. di Orciano di Pesaro - dicembre 1987;

33) Santo Dasso S.p.a. di Genova - 21 dicembre 1988;

34) S.G.S. Thomson Microelectronics S.p.a. già S.G.S.. Ates S.p.a. di Catania - gennaio 1988;

35) Sibarys infissi S.r.l. di Sibari (Cosenza) - 4 gennaio 1988;

36) S.I.C.I.M. S.p.a. di Oristano - ottobre 1987;

37) S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi & C. S.n.c. di Verbania (Novara) - 21 dicembre 1988;

38) Sipem S.p.a., con sede in Catania e stabilimento di Assoro (Enna) - 21 dicembre 1988;

39) So.Gra.Me. S.p.a. di Cercola (Napoli) - 25 gennaio 1988;

40) Sorain Cecchini S.p.a. di Pomezia (Roma) - 21 dicembre 1988;

41) Sviluppo tecnica S.p.a. di Roma - 12 febbraio 1988;

42) Telenorma S.p.a. di Milano - 1° febbraio 1988;

43) Tessilnova S.r.l. di Paruzzaro (Novara) - 19 febbraio 1988;

44) TMCI Padovan S.p.a., con sede in Conegliano e stabilimenti di Conegliano e Colle Umberto (Treviso) - gennaio 1988;

45) Valle Esina S.p.a. di Esanatoglia (Macerata) - 8 febbraio 1988;

46) Vexino S.a.s. di Domenico Vexino & C. di Genova - 23 ottobre 1987;

47) Vinicola Amanda S.p.a. di Sava (Taranto) - 14 marzo 1988.

89A1177

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libr (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionari Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERM Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commercial G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). L librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativ

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale L
- semestrale L

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L
- semestrale L

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L
- semestrale L

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L
- semestrale L

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L
- semestrale L

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale L
- semestrale L

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* L

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione L

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* L

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale L
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione L

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale L
Prezzo di vendita di un fascicolo L

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di Italia
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale L
Abbonamento semestrale L
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subor trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° g 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100890690)